

Codice A1507A

D.D. 9 marzo 2018, n. 175

**L.R. n. 3/2010, art. 7. Nomina Prima Commissione del Piemonte Centrale, con competenza sul territorio della Citta' di Torino.**

Visto l'articolo 7, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, che stabilisce che le graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale siano formate da una Commissione di nomina regionale istituita presso l'Agenzia Territoriale per la Casa competente per territorio e che la Giunta regionale definisca l'ambito territoriale di competenza della Commissione in relazione all'entità della domanda, eventualmente con la nomina di più Commissioni operanti presso la stessa ATC;

visto il comma 3 del medesimo articolo 7 della L.R. n. 3/2010, che dispone che la Commissione sia composta da:

- a) un magistrato, ordinario o amministrativo, anche a riposo, con funzioni di presidente, designato dalla Corte d'Appello;
- b) due rappresentanti degli enti locali designati dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), su proposta dei comuni dell'ambito territoriale;
- c) un funzionario regionale;
- d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale, designato d'intesa dalle medesime;
- e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello nazionale, designato d'intesa dalle medesime;
- f) un rappresentante dell'ATC, nel cui ambito territoriale sorgono gli alloggi da assegnare, con funzioni di vicepresidente;

preso atto che il comma 4 dell'articolo 7 della L.R. n. 3/2010 stabilisce che la struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica provveda con propria determinazione alla nomina dei membri effettivi di cui al comma 3, nonché dei membri supplenti, che devono essere designati dai medesimi enti e organizzazioni contestualmente ai componenti effettivi della Commissione, fatta eccezione per il componente di cui al comma 3, lettera c), da individuarsi da parte della struttura medesima;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 14-6380 del 19 gennaio 2018, con la quale sono stati ridefiniti gli ambiti territoriali delle Commissioni preposte alla formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, di cui all'art. 7, comma 1, della L.R. n. 3/2010, individuando le seguenti Commissioni:

- Commissione del Piemonte Nord-Est, con competenza sul territorio delle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola, operante presso l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord
- Commissione del Piemonte Nord-Ovest, con competenza sul territorio delle province di Biella e di Vercelli, operante presso l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord;
- Commissione del Piemonte Sud-Est, con competenza sul territorio delle province di Alessandria e Asti, operante presso l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud;
- Commissione del Piemonte Sud-Ovest, con competenza sul territorio della provincia di Cuneo, operante presso l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud.

Le Commissioni operanti presso l'ATC del Piemonte Centrale mantengono l'attuale suddivisione per i rispettivi ambiti territoriali di competenza;

dato atto che il Settore Edilizia sociale di questa Direzione, con note del 16 gennaio 2018 ha richiesto alla Corte d'Appello, alle ATC, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e

degli assegnatari e all'ANCI regionale la designazione dei membri effettivi e supplenti di propria competenza, destinati a comporre le Commissioni di cui all'art. 7 della L.R. n. 3/2010;

viste le designazioni pervenute da tutti i sopra citati enti e organizzazioni competenti;

vista la nota prot. n. 11269/A1507A del 19 febbraio 2018, con la quale la scrivente Direzione ha individuato i funzionari regionali all'interno delle Commissioni, chiedendo al Settore Stato giuridico e ordinamento del personale di questa Amministrazione l'autorizzazione per gli stessi allo svolgimento dell'incarico, ai sensi della L.R. n. 10/89 e della DGR n. 12-4842 del 3 aprile 2017;

preso atto dell'autorizzazione concessa ai funzionari interessati, comunicata dal sopra citato Settore in data 6 marzo 2018;

evidenziato che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L.R. n. 3/2010, la Commissione nominata con il presente provvedimento dura in carica per cinque anni;

dato atto che si provvederà con successivo provvedimento a integrare la Commissione con la nomina dei componenti ancora mancanti, non appena perverranno le relative designazioni;

attestato che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso,

#### IL DIRETTORE

visti gli articoli 4 e 17 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i.;

visto l'articolo 17 della L.R. n. 23/2008;

visto l'articolo 7 della L.R. n. 3/2010;

#### *determina*

di nominare la Prima Commissione del Piemonte Centrale preposta alla formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, di cui all'art. 7 della L.R. n. 3/2010, con competenza sul territorio della Città di Torino, così composta:

- Dott. Giuseppe Marciante, in qualità di presidente, designato dalla Corte d'Appello;
- Sig.ra Stefania Falletti, membro effettivo, in rappresentanza dell'ANCI Piemonte;
- Sig. Aldo Ravizza, membro effettivo, in rappresentanza dell'ANCI Piemonte;
- Sig.ra Laura Vissio, membro effettivo, e Dott.ssa Laura Paola Autigna, membro supplente, funzionari della Regione Piemonte;
- Sig. Sergio Contini, membro effettivo, e Sig. Domenico Romeo, membro supplente, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti;
- Sig. Giovanni Baratta, membro effettivo, e Sig.ra Elena Marcon, membro supplente, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali degli assegnatari;
- Dott. Marcello Mazzù, membro effettivo, e Dott.ssa Ester Kappelmayr, membro supplente, in rappresentanza dell'ATC del Piemonte Centrale, con funzioni di vicepresidente.

La Commissione nominata con il presente provvedimento dura in carica, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L.R. n. 3/2010, per cinque anni

Si attesta che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Si attesta la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Direttore  
*Dott. Gianfranco Bordone*

Il Vice Direttore  
Dott.ssa Erminia Garofalo